

Contributo integrativo deducibile dall'Irpef

Di Andrea Bonghi



Il contributo integrativo versato alle casse professionali di appartenenza può essere deducibile dall'Irpef. Ciò avviene in tutte quelle ipotesi in cui il libero professionista non sia riuscito a recuperarlo tramite il riaddebito in fattura ai propri clienti. Si tratta di situazioni quali, ad esempio, un volume di incassi su base annua inferiore a quello sul quale viene corrisposto il contributo integrativo minimale oppure quando il libero professionista versa volontariamente il contributo integrativo alla cassa previdenziale per ricongiungere periodi assicurativi pregressi (carriera universitaria, raggiungimento limiti annui ecc.). A chiarire, nello specifico, i casi

in cui il contributo integrativo versato alle casse professionali di appartenenza si rende deducibile dall'imposta sui redditi, è la circolare prot. n. 2959/2015 del Centro studi del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. «Tale precisazione», si legge nel comunicato stampa che accompagna il documento, «si è resa necessaria per rispondere ai ripetuti quesiti proposti da iscritti nell'Albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, ma è ovviamente estensibile a tutti i liberi professionisti ordinistici che conseguono redditi di lavoro autonomo e in quanto tali risultano iscritti alle rispettive Casse professionali». La questione non è di poco conto. Spesso, infatti, al momento della richiesta di esibizione dei documenti ex art. 36-ter da parte degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate, la deduzione della quota dei contributi integrativi versati nell'anno di riferimento alla cassa previdenziale di appartenenza è oggetto di diatribe e discussioni. Secondo gli uffici delle entrate questi versamenti di contributi, al contrario di quelli soggettivi, non sono mai deducibili perché devono essere riaddebitati in fattura ai clienti con percentuali che variano a seconda della professione esercitata. Essendo quindi riscossi a valle sulla base degli incassi conseguiti, tali contributi sono per così dire «rimborsati» e quindi non possono formare oggetto di deduzione nel quadro Rp del modello Unico.